SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 521.

Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica, assicurando, al contempo, la copertura finanziaria della maggiore spesa del corrente anno rispetto alle previsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I medicinali appartenenti alle classi *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere in commercio in confezioni in grado di assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche, evitando la dispersione di risorse, in conformità dei criteri riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Entro il 15 dicembre 1995 le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali collocati nelle classi di cui alle lettere *a)*, anche con limitazione all'uso ospedaliero, e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono presentare domanda diretta a ottenere modifiche delle confezioni autorizzate o nuove confezioni conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese interessate devono inviare al Ministero della sanità, per ogni medicinale che risulta in commercio in una confezione già conforme ai predetti criteri, sintetica comunicazione dimostrativa di tale conformità. I prezzi delle nuove confezioni debbono essere proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.

3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e 2, sono sottoposte alle valutazioni della Commissione unica del farmaco. In caso di mancata pronuncia entro il 31 gennaio 1996, le domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2 si intendono conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1.

4. Entro il 31 marzo 1996 il Ministero della sanità pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* il numero di codice delle confezioni conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1, anche in base al disposto del comma 3.

5. Le confezioni di cui al comma 4 possono essere immesse in commercio e dispensate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previste dai provvedimenti di classificazione della Commissione unica del farmaco, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4. Le confezioni diverse da quelle di cui al comma 4 non sono più poste a carico del Servizio sanitario nazionale dal 1° settembre 1996.

6. Per le modifiche di confezioni e per le nuove confezioni richieste in base alle disposizioni del presente articolo, le imprese interessate non sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministro della sanità in data 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il prezzo medio europeo, il Ministero della sanità o le regioni, al fine di contenere la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, possono contrattarne il prezzo con i produttori o distributori anche esteri, secondo criteri che saranno determinati dal CIPE.

Art. 3.

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

2. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.700 miliardi.

3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte sul conto dei residui del capitolo medesimo per l'anno finanziario 1995.

4. La somma prevista dal comma 3 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

ALLEGATO
(previsto dall'art. 1, comma 1)

RAZIONALIZZAZIONE
DELLE CONFEZIONI FARMACEUTICHE

CRITERI GENERALI
[validi per tutte le specialità medicinali delle classi *a)* e *b)*]

Le confezioni farmaceutiche devono essere adatte al ciclo terapeutico per dosaggio e per contenuto; questo obiettivo deve inoltre permettere una maggior standardizzazione dei prodotti medicinali contenenti lo stesso principio attivo.

CRITERI SPECIFICI

1. Per i farmaci per cui si prevede una durata di impiego superiore ai sei mesi, le confezioni dovranno coprire una terapia di cinque settimane. Esempi di questi farmaci sono gli antipertensivi, gli antiasmatici, gli ipocolesterolemizzanti, gli ipoglicemizzanti orali, gli antitrombotici (acido acetilsalicilico). In particolare per i farmaci antipertensivi dovranno essere disponibili confezioni «starter» in grado di coprire due settimane di terapia.

2. Per i farmaci antiulcera la confezione dovrà coprire un periodo di quattro settimane di terapia, salvo che per l'omeprazolo ed analoghi (due settimane).

3. Per i farmaci antinfiammatori non steroidei, le confezioni dovranno coprire un periodo di terapia pari a tre giorni; nel caso di farmaci con indicazioni di trattamento per lunga durata (es. artrite reumatoide) dovranno essere disponibili confezioni in grado di coprire quattro settimane di terapia.

4. Per gli antibiotici ed i farmaci antinfettivi, le confezioni dovranno essere calcolate in modo da coprire il ciclo medio di terapia per evitare sprechi. Sono ammesse preparazioni monodose per gli antibiotici iniettabili.

5. Per i farmaci antispastici, si ammettono due confezioni, una intesa a coprire due giorni di terapia, l'altra per un periodo di dieci giorni.

6. I preparati a base di calcio e vitamina D dovranno coprire una terapia di quarantacinque giorni; per i sali di calcio sono ammessi in classe *a)* solo le preparazioni contenenti almeno 1 g di calcio.

7. Le dosi dello stesso principio attivo presente in più preparazioni medicinali dovranno essere unificate e ridotte al minimo possibile. Ad esempio, invece di avere compresse da 5, 10, 20 e 40 mg, si possono avere compresse da 10 e 40 mg divisibili.

95G0564

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1995.

Disposizioni in materia di ora legale per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Vista la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 30 maggio 1994;

Sulla proposta dei Ministri: dei trasporti e della navigazione; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il messaggio in data 9 ottobre 1995, protocollo n. 341/UO/7, del Dipartimento del turismo;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due del 31 marzo 1996 alle ore tre (legali) del 27 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 92

95A7307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Biella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, con il quale è stata istituita la provincia di Biella;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Biella;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Biella è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 64

95A7308

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 254, con il quale è stata istituita la provincia di Prato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Prato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Prato è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 65

95A7309

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, con il quale è stata istituita la provincia di Crotone;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Crotone;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Crotone è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 66

95A7310

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Lecco;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Lecco è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 67

95A7311

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, con il quale è stata istituita la provincia di Rimini;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Rimini;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Rimini è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 69

95A7313

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Lodi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, con il quale è stata istituita la provincia di Lodi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Lodi;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Lodi è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 68

95A7312

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale è stata istituita la provincia di Vibo Valentia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Vibo Valentia è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 71

95A7315

DECRETO 16 ottobre 1995.

Istituzione della prefettura nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, con il quale è stata istituita la provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione della prefettura nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola è istituita la prefettura.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 70

95A7314

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.615,119
Marco tedesco	»	1.104,763
Franco francese	»	320,329
Fiorino olandese	»	986,219
Franco belga	»	53,704
Lira sterlina	»	2.515,324
Lira irlandese	»	2.568,009
Corona danese	»	284,904
Dracma greca	»	6,847
E.C.U.	»	2.062,010
Dollaro canadese	»	1.196,357
Yen giapponese	»	16,089
Franco svizzero	»	1.357,858
Scellino austriaco	»	157,064
Corona norvegese	»	252,272
Corona svedese	»	226,251
Marco finlandese	»	369,449
Escudo portoghese	»	10,601
Peseta spagnola	»	12,868
Dollaro australiano	»	1.218,285

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di settembre 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,363
Albania:		
Lek	»	15,142
Algeria:		
Dinaro algerino	»	31,440
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,423
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	902,785
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	431,844

Argentina:		
Peso Argentina	Lit.	1.615,986
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	902,785
Azerbaigian:		
Manat	»	0,365
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.615,986
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.286,435
Bangladesh:		
Taka	»	39,832
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	803,453
Belize:		
Dollaro Belize	»	807,993
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.615,986
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	48,952
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,140
Birmania:		
Kyat	»	282,719
Bolivia:		
Boliviano	»	340,663
Botswana:		
Pula	»	597,636
Brasile:		
Real	»	1.697,702
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.131,805
Bulgaria:		
Lev	»	23,684
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,677
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,702
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,476
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	598,513
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.951,202
Cile:		
Peso cileno	»	3,789
Cina:		
Renmimbi	»	194,259
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.539,400
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,682
Comore Isole:		
Franco Comore	Lit.	4,288
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,216
Corea del Nord:		
Won Nord	»	751,621
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,091
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	8,705
Croazia:		
Kuna Croazia	»	299,056
Cuba:		
Peso cubano	»	1.615,986
Dominicana:		
Peso dominicano	»	118,282
Ecuador:		
Sucre	»	0,615
Egitto:		
Lira egiziana	»	476,087
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	184,599
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	438,311
Estonia:		
Corona Estonia	»	138,181
Etiopia:		
Birr	»	261,519
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.526,314
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.142,232
Filippine:		
Peso filippino	»	62,205
Gambia:		
Dalasi	»	168,686
Ghana:		
Cedi	»	1,283
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,660
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.526,314
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,092
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.264,587
Guatemala:		
Quetzal	»	274,766
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,092

Paese / Valuta		
Guinea Conakry: Franco Conakry	Lit.	1,630
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,237
Haiti: Gourde	»	85,051
Honduras: Lempira	»	170,895
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	208,944
India: Rupia indiana	»	48,952
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,712
Iran: Rial iraniano	»	0,538
Iraq: Dinaro iracheno	»	2.693,310
Islanda: Corona Islanda	»	24,559
Israele: Shekel	»	532,633
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kazakistan: Tenge Kazakistan	»	26,553
Kenya: Scellino keniota	»	29,149
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	5.371,586
Laos: New Kip	»	1,756
Lesotho: Maluti	»	441,618
Lettonia Latvia: Nuovo lat	»	3.003,829
Libano: Lira libanese	»	1,002
Liberia: Liberian dollaro	»	1.615,986
Libia: Dinaro libico	»	4.545,670
Lituania: Lita Lituania	»	403,996
Macao: Pataca	»	202,269
Macedonia: Dinaro	»	41,547
Madagascar: Franco Rep. malgascia	»	0,360
Malawi: Kwacha	Lit.	105,859
Malaysia: Ringgit	»	644,799
Maldive: Rufiya	»	137,297
Malta: Lira maltese	»	4.536,092
Marocco: Dirham Marocco	»	187,628
Mauritania: Ouguiya	»	12,436
Mauritius: Rupia Mauritius	»	89,319
Messico: Peso Messico	»	256,464
Moldavia: Leu Moldavia	»	356,688
Mongolia: Tugrik	»	3,598
Mozambico: Metical	»	0,168
Nepal: Rupia nepalese	»	32,069
Nicaragua: Cordoba oro	»	209,806
Nigeria: Naira	»	73,453
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	1.060,213
Oman: Rial Oman	»	4.197,366
Pakistan: Rupia pakistana	»	51,309
Panama: Balboa	»	1.615,986
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.196,600
Paraguay: Guarani	»	0,821
Perù: New Sol	»	718,851
Polinesia Francese: Franco C.F.P.	»	17,689
Polonia: Zloty	»	656,028

Qatar:
Riyal Qatar . . . . Lit. 444,044

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 60,287

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 53,686

Romania:
Leu . . . . » 0,768

Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . » 0,361

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 7,345

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 499,825

Sant'Elena:
Lira Sant'Elena . . . . » 2.526,314

São Tomé:
Dobra . . . . » 1,184

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 332,976

Sierra Leone:
Leone . . . . » 2,172

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.131,805

Siria:
Lira siriana . . . . » 38,521

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 13,031

Somalia:
Scellino somalo » 0,616

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka » 31,088

Sud Africa:
Rand » 441,618

Sudan:
Dinaro sudanese. . . . . » 30,835

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 3,284

Swaziland:
Lilangeni . . . . » 441,618

Taiwan:
Dollaro Taiwan » 58,900

Tanzania:
Scellino Tanzania » 2,640

Thailandia:
Baht . . . . » 64,372

Tonga Isola:
Pa Anga . . . . Lit. 1.282,950

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad Tobago . . . . . » 283,307

Tunisia:
Dinaro tunisino . . . . » 1.703,535

Turchia:
Lira turca . . . . » 0,033

Ucraina:
Karbovanet Ucraina . . . . » 0,009

Uganda:
New scellino . . . . » 1,662

Ungheria:
Forint ungherese . . . . » 12,112

Uruguay:
Peso uruguaiano . . . . » 245,011

Vanuatu:
Vatu . . . . » 14,391

Venezuela:
Bolivar . . . . » 9,505

Vietnam:
Dong . . . . » 0,146

Western Samoa:
Taia . . . . » 643,552

Yemen Meridionale:
Rial . . . . » 11,542

Yemen Settentrionale:
Rial . . . . » 32,287

Zaire:
New Zaire . . . . » 0,214

Zambia:
Kwacha . . . . » 1,705

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe . . . . » 185,461

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A7316

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Gencord.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Gencord è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 14 settembre 1995 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di consentire la prosecuzione delle attività nelle more della definizione delle procedure per la cessione del complesso aziendale facente capo alla S.r.l. Gencord;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere, nelle more della definizione della procedura di vendita, la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gencord è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 15 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7317

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Acofer.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Acofer è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 14 settembre 1995 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di consentire la prosecuzione delle attività nelle more della definizione della procedura per la cessione delle attività aziendali facenti capo alla Acofer;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere nelle more della definizione della procedura di vendita la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acofer è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 15 marzo 1996.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7318

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ferdofin siderurgica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 14 settembre 1995 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di consentire la prosecuzione delle attività nelle more della definizione delle procedure per la cessione del complesso aziendale facente capo alla S.p.a. Ferdofin siderurgica;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere, nelle more della definizione della procedura di vendita, la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferdofin siderurgica è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 28 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1995.

Fissazione della data di decorrenza dell'attività degli operatori specialisti nel mercato delle spezzature e rideterminazione della misura massima delle commissioni per l'attività di negoziazione per conto terzi su tale mercato. (Deliberazione n. 9616).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, con delibera n. 9567 del 6 novembre 1995;

Considerata l'opportunità di estendere in due fasi l'obbligo di sottoscrizione obbligatoria per gli operatori specialisti nel mercato delle spezzature al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure alle necessità degli operatori;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il punto 2 della delibera 8954 del 27 dicembre 1994;

Ritenuto opportuno, a fronte delle migliorata liquidità delle negoziazioni con l'introduzione della figura di operatore specialista, modificare la misura massima delle commissioni applicabili agli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione negoziati nei mercati regolamentati;

Delibera:

1. La data di decorrenza della delibera n. 9567 del 6 novembre 1995 è stabilita per il giorno 4 dicembre 1995.

A decorrere da tale data, l'obbligo di sottoscrizione degli operatori specialisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 85-*bis* della citata delibera, è limitato ad un primo gruppo di titoli stabilito dal Consiglio di Borsa.

A decorrere dal 5 febbraio 1996, l'obbligo degli operatori specialisti verrà esteso a tutti i titoli negoziati nel mercato delle spezzature.

2. A decorrere dal 5 febbraio 1996, la misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati è determinata come segue:

a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili:

commissione massima sette per mille;

per gli ordini eseguiti nella medesima giornata di importo non superiore a L. 3.300.000 la commissione massima è di L. 23.100.

L'importo delle commissioni è calcolato sul controvalore effettivo delle operazioni concluse al netto dei bolli, delle spese e degli altri oneri sostenuti dalla clientela.

Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle commissioni è calcolato sul valore nominale.

Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge n. 1/1991, le commissioni complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure sopra indicate.

La presente delibera sarà inviata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A7320

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1995.

Fusione per incorporazione dell'Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. nell'Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a. ora denominata «Allianz Subalpina S.p.a. Società di assicurazioni e riassicurazioni».

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Alfieri n. 22;

Visto il decreto ministeriale in data 29 dicembre 1993 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza all'Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Alfieri n. 22;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (ex La Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.) con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 29 dicembre 1993 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza ad Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;

Visto il provvedimento ISVAP in data 19 giugno 1995 con il quale l'Allianz Pace è stata dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza;

Viste le istanze presentate dalle società Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a. e Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 5 luglio 1995, con le quali è stata richiesta l'approvazione della fusione per incorporazione nella Unione Subalpina S.p.a. della Allianz Pace S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Unione Subalpina S.p.a. e della società incorporanda Allianz Pace S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 21 e 26 giugno 1995, relativi alla deliberazione della fusione per incorporazione;

Visti i decreti in data 18 luglio e 26 agosto 1995 con i quali i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta, con riferimento sia alla gestione vita che alla gestione danni;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 1995;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione in Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, della società Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a. che assumerà la denominazione di Allianz Subalpina S.p.a. Società di assicurazioni e riassicurazioni, o brevemente Allianz Subalpina S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7321

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 10 marzo 1995, senato accademico seduta del 19 giugno 1995, consiglio di amministrazione seduta del 19 luglio 1995);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 settembre 1995;

Vista la ministeriale del 13 ottobre 1995, prot. 1856;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 84 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 85. — La facoltà di agraria conferisce:

a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

b) la laurea in scienze forestali ed ambientali.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 86. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 87 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 88 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori seminari dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 89. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza a livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca e di progettazione.

Art. 89 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente articolo;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 90 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 91 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100).

Settori E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100).

Settori: E02A (Zoologia); E03B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).

Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale), E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50).

Settori: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50).

Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200).

Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100).

Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100).

Settori: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).

Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia) E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale) E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).

Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150).

Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200).

Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 92. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 93 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà, potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 94 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari di cui al successivo art. 95. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza a livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca e di progettazione.

Art. 95 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente articolo;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 96 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 97 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia (ore 250).

Settori E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria).

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50).

Settori: G04X (Genetica agraria).

Biochimica agraria (ore 50).

Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica).

Microbiologia ambientale (ore 50).

Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Scienza della terra e del suolo (ore 100).

Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100).

Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale).

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100).

Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100).

Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia).

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100).

Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Botanica forestale (ore 50).

Settori: E01C (Biologia vegetale applicata).

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250).

Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100).

Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).

Difesa dei sistemi forestali (ore 150).

Settori G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100).

Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale).

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200).

Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Estimo e valutazioni forestali (ore 50).

Settori: G01X (Economia ed estimo rurale).

Diritto e legislazione forestale e ambientale (ore 100).

Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 1995

Il rettore: GULLOTTI

95A7322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «HibTITER[R]»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 718 del 13 novembre 1995

Specialità: «HibTITER[R]».

Confezioni:

1 flacone monodose da 0,5 ml con siringa monouso;

10 flaconi monodose da 0,5 ml,

a base di fattore VIII antiemofilico ricombinante, preparazione sterile ed apirogena di fattore VIII concentrato, ottenuto con tecnologia ricombinante,

a base di oligosaccaride dell'haemophilus influenzae di tipo b coniugato con proteina difterica CRM_{197}.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., via Franco Gorgone, Zona Industriale - 95030 Catania.

Produttore: Lederle Praxis Biologicals - Pearl River, New York, codice fiscale 00130300874.

Numero A.I.C.:

1 flacone monodose da 0,5 ml con siringa monouso 028929014 (in base 10) 0VLUZQ (in base 32);

10 flaconi monodose da 0,5 ml 028929026 (in base 10) 0VLV02 (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale: J07BB01 (vaccino antinfluenzale Hamophilus di tipo B).

95A7324

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Novi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto n. 1348/951 sentenza del 26 settembre 1995 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica reggente della direzione didattica di Novi di Modena è autorizzata ad accettare la donazione di un duplicatore DUPRINTER 3010 del valore di L. 3.000.000 disposta dal sig. Renato Calzolari quale rappresentante del comitato genitori della scuola elementare «A. Frank» di Novi di Modena.

95A7327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villa Castelli.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 il rag. Fanizzi Paolo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa Castelli (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 aprile 1995 in sostituzione del dott. Filippo Candela, che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

95A7328

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio», «Val Polcevera» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio», «Val Polcevera» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della regione Liguria ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Alicante (localmente denominato Granaccia), Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione del vitigno Lumassina o dei sinonimi Buzzetto o Mataosso possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Savona, nella regione Liguria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 13.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colline Savonesi» bianco 9%;
«Colline Savonesi» rosso 9%, anche con la specificazione del vitigno;
«Colline Savonesi» rosato 9%;
«Colline Savonesi» Lumassina o sinonimo 8.5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Savonesi» bianco 10%;
«Colline Savonesi» rosso 10%;
«Colline Savonesi» rosato 10%;
«Colline Savonesi» novello 11%;
«Colline Savonesi» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi: Bianchetta genovese, Ciliegiolo, Moscato, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, Lavagna, Lorsica, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli, in provincia di Genova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

9,5% per le uve a bacca bianca;
10% per le uve a bacca rossa.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia Moscato per la quale non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Golfo del Tigullio» bianco 10%;
«Golfo del Tigullio» rosso 10,5%;
«Golfo del Tigullio» rosato 10,5%;
«Golfo del Tigullio» novello 11%;
«Golfo del Tigullio» Moscato 10%;
«Golfo del Tigullio» Bianchetta genovese 10,5%;
«Golfo del Tigullio» Vermentino 10,5%;
«Golfo del Tigullio» Ciliegiolo 11%;
«Golfo del Tigullio» Moscato passito secondo la vigente normativa;
«Golfo del Tigullio» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Val Polcevera» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, con l'esclusione del vitigno Moscato b., a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi: Bianchetta genovese, Vermentino. è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Val Polcevera» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Campomorone, Ceranesi, Genova, Mele, Mignanego, S. Olcese, Serra Riccò, in provincia di Genova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

9,5% per le uve a bacca bianca;
10% per le uve a bacca rossa.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val Polcevera» bianco 10%;
«Val Polcevera» rosso 10,5%;
«Val Polcevera» rosato 10,5%;
«Val Polcevera» novello 11%;
«Val Polcevera» Bianchetta genov. 10,5%;
«Val Polcevera» Vermentino 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val Polcevera» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val Polcevera» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7323

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1593,72
ECU	2041,40
Marco tedesco	1106,75
Franco francese	320,89
Lira sterlina	2454,33
Fiorino olandese	988,23
Franco belga	53,837
Peseta spagnola	12,992
Corona danese	285,82
Lira irlandese	2539,43
Dracma greca	6,724
Escudo portoghese	10,602
Dollaro canadese	1167,30
Yen giapponese	15,709
Franco svizzero	1364,95
Scellino austriaco	157,28
Corona norvegese	251,06
Corona svedese	242,68
Marco finlandese	370,59
Dollaro australiano	1181,27

95A7417

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		273.279.443.364		
Gestione di bilancio	Entrate finali	355.712.755.983.321		— 96.185.803.887.683
	Spese finali		451.898.559.871.004	
	Rimborso di prestiti		128.640.195.920.748	
	Accensione di prestiti	222.747.738.422.067		
	TOTALE	578.460.494.405.388	580.538.755.791.752	— 2.078.261.386.364
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.803.416.793.630.651	2.746.746.499.984.236	56.670.293.646.415
	Crediti di tesoreria (a)	1.102.802.159.262.456	1.157.392.464.541.009	— 54.590.305.278.553
	TOTALE	3.906.218.952.893.107	3.904.138.964.525.245	2.079.988.367.862
Decreti ministeriali di scarico			214.694.840	
	TOTALE COMPLESSIVO	4.484.952.726.741.859	4.484.677.935.011.837	
Fondo di cassa al 30 settembre 1995			274.791.730.022	
	TOTALE A PAREGGIO	4.484.952.726.741.859	4.484.952.726.741.859	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 30 settembre 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	273.279.443.364	274.791.730.022	1.512.286.658
Crediti di tesoreria	450.081.118.589.443	504.671.423.867.996	54.590.305.278.553
TOTALE	450.354.398.032.807	504.946.215.598.018	54.591.817.565.211
Debiti di tesoreria	902.571.131.586.175	959.241.425.232.590	— 56.670.293.646.415
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.216.733.553.368	— 454.295.209.634.572	— 2.078.476.081.204

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 1.941.507.

Il dirigente: CARACCIOLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	316.324.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	38.028.027.568.536 *				
ENTRATE CORRENTI	354.352.027.568.536 *	TITOLO I — Spese correnti	406.768.937.226.777	Risparmio pubblico	— 52.416.909.658.241 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.360.728.414.785 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	45.129.622.644.227		
ENTRATE FINALI	355.712.755.983.321	SPESE FINALI	451.898.559.871.004	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 96.185.803.887.683
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	128.640.195.920.748		
ENTRATE FINALI	355.712.755.983.321	SPESE COMPLESSIVE	580.538.755.791.752	Ricorso al mercato	— 224.825.999.808.431
TITOLO IV — Accensione di prestiti	222.747.738.422.067				
ENTRATE COMPLESSIVE	578.460.494.405.388	SPESE COMPLESSIVE	580.538.755.791.752	Saldo di esecuzione del bilancio	— 2.078.261.386.364

* Dati provvisori

95A7345

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
ORO					
I In cassa L.			2.766.188 164 048		
II In deposito all'estero »			27.352 825 045 834	30 119.013.209.882	
CREDITI IN ORO (IME) L				10 380.890.993.837	
CASSA »				6.720.786.857	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			311.143.084.782		
II Anticipazioni:					
- in conto corrente L.		2.180.660.576.205			
- a scadenza fissa »		—			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »			2.180.660.576.205		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			--	2.491 803.660.987	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			6 977.976.750.884		
II -- Altre attività:					
biglietti e divise L.		3 542 885 221			
- corrispondenti in conto corrente »		1 992 052.368 543			
depositi vincolati »		853 020.389 925			
diverse »		6 731 948 552 555	9 510 564 196.244	16.488.540 947.128	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.839.663.562.239	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			27 545.405 759 747		
II Conti speciali »			7 840 934 725 726	35 386 340 485 473	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993. L.			-		
II Altri. »			127 581 706 472	127.581.706 472	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				36 116.033.882 985	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilita L.		105 121 860 700 657			
ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76 205 757 000.000			
- per investimento delle riserve statutarie. »		5.055 785 803.406			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*). »		3 472 931 048 039	189 856 334 552 102		
II Titoli di società ed enti.					
per investimento delle riserve statutarie. L.		119 100 825 769			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q P. (*) »		529 825.267 031	648.926 092 800		
III Azioni e partecipazioni.					
- di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*). »	194.361.339.323	194.663.841.599			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.227.234 383				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). »	5 723 750 933	30 950.985 316			
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L	623 532.619.779				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*). »	772 316 012 908	1.395 848 632 687	1 621 463 459 602	192.126.724.104 504	
FONDO DI DOTAZIONE U I C. L.				500.000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				205 377.472 398	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni L			105 725 551 171		
II Altri oneri pluriennali »			12.016 768 013	117 742.319 184	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici L.			3.603.169 115 681		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) »			609 883 808.356		
III Mobili »			160 722.226 594		
IV Impianti »			345 637 694 594		
V Monete e collezioni »			2.244.093 038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO »			1 317 706 833 907	3 403.950.104 356	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q.P. (*) L.				19.338 586.489	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione »					
III Altre »					
PARTITE VARIE					
I Acconti a fornitori L.			252.000.739.569		
II Debitori diversi					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) L		2.893 856 834 669			
altri debitori »		3 604 631 700 428	6 498 488 535 097		
III Altre L			3 616 126 007 689	10 366 615 282.355	
RATEI L.				6 065 755 888 329	
RISCONTI »					
SPESE DELL'ESERCIZIO »				8 428 038 289 249	
L.				359 190 131 282.724	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori L.			2 353 235 422 589 766		
II Depositari di titoli e valori »			20 286 077 095 504		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. »			115 434 732 087		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) »			97 794 177 588 011		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine). »			42 924 773 554 137		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			7 158 014 030 630		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). »			7 857 398 803 793	2 529 371 298 393 928	
TOTALE . . . L				2 888 561.429 676 652	

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

95A7346

30 settembre 1995

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L.		95.460.125.150.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		832.157.161.600	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri.	»	19.049.031	19.049.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	72.649.028.191.199		
II — Di altri enti	»	129.242.682.521	72.778.270.873.720	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.789.082		
II — Società costituende.	»	361.758.891		
III — Altri.	»	15.467.870.526	15.836.418.499	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		86.732.422.514	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		1.134.212.987	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.840.934.725.726	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	156.690.511.673		
II — Conti dell'estero in lire	»	148.504.868.048		
III — Altre	»	—	305.195.379.721	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.220.554.556.076	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore).	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		63.268.110.007.738	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO.	»		7.118.191.081.744	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		332.438.360.819	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI.	»		1.943.821.294.261	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36.737.911.043.670		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio.	»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi.	»	3.577.059.865.788		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.574.859.513.689		
VI — Oscillazione titoli	»	6.675.248.131.939		
VII — Copertura perdite eventuali.	»	2.803.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI — Imposte	»	586.473.986.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.638.471.988.878		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.878.132.477		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto.	»	1.628.352.287		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103.630.000.000	64.440.625.756.326	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	77.240.382.098		
II — Altre	»	1.549.285.787.307	1.626.526.169.405	
RATEI	L.		424.221 417.668	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE.	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.194.377.902.791	
RISERVA STRAORDINARIA.	»		3.438.011.856.685	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72.	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		31.881.646.078	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		16.214.928.312.279	
	L.		359.190.131.282.724	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.353.235.422.589.766		
II — Titoli e valori presso terzi	»	20.286.077.095.504		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	115.434.732.087		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine).	»	97.794.177.588.011		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	42.924.773.554.137		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7.158.014.030.630		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7.857 398.893 793	2.529.371.298.393.928	
TOTALE	L.		2.888.561.429.676.652	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, in vista della prossima istituzione del registro delle imprese, con deliberazione n. 529 del 9 novembre 1995, ha nominato il vice segretario generale dott.ssa Maria Bottero, dirigente camerale, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

95A7329

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 477 del 27 luglio 1995 concernente la specialità medicinale: «FLECTADOL», riportato a pag. 20 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, in fine, dopo l'ultimo rigo, dove è scritto: «(base 10) 0PLB0Z (base 32);», deve intendersi riportato quanto segue:

«confezione "1000" IM IV 10 flac. + 10 f.: vecchio numero di A.I.C. 022620076, data decreto prima autorizzazione 16 marzo 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620203 (base 10) 0PLB1C (base 32);

confezione 20 bustine orali 0,9 g: vecchio numero di A.I.C. 022620088, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620215 (base 10) 0PLB1R (base 32);

confezione 10 bustine orali: vecchio numero di A.I.C. 022620090, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620227 (base 10) 0PLB23 (base 32);

confezione "1000" 20 bustine orali: vecchio numero di A.I.C. 022620102, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620239 (base 10) 0PLB2H (base 32);

confezione 20 bustine: vecchio numero di A.I.C. 022620114, data decreto prima autorizzazione 29 luglio 1981, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620241 (base 10) 0PLB2K (base 32);

confezione BB 10 supposte 0,6 g: vecchio numero di A.I.C. 022620126, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 30 luglio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620254 (base 10) 0PLB2Y (base 32);

confezione AD 10 supposte 1,3 g: vecchio numero di A.I.C. 022620138, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 30 luglio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620266 (base 10) 0PLB3B (base 32)».

95A7330

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23, novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIÁ LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Tempii, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	385.000
	- semestrale	L.	211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	72.500
	- semestrale	L.	50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	216.000
	- semestrale	L.	120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	72.000
	- semestrale	L.	49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	215.500
	- semestrale	L.	118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	742.000
	- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189